



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOS 01 - Prevenzione e Igiene Sanitaria

Ai Sindaci dei Comuni
Costieri della Regione Campania

e p.c. Al Direttore Tecnico dell'ARPAC
c.a. Dott. Claudio Marro
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Al Direttore Generale Ambiente ed Ecosistema
Via De Gasperi 28 - Napoli
difesasuolo.ecosistema@pec.regione.campania.it

Al Ministero della Salute Dipartimento
della Prevenzione Ufficio IV – Ufficio IX
Viale Giorgio Ribotta
00144 ROMA
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direz. Gen. Protezione Natura e Mare
Div. VI Tutela Ambiente Marino
Via C. Colombo n. 44
00147 ROMA
MITE@pec.mite.gov.it
ram@pec.minambiente.it

OGGETTO: Balneazione - Adempimenti normativi per la stagione balneare 2026.

Con D.G.R.C. n. 123 del 10/04/2026 pubblicata sul BURC n. 20 del 13/04/2026, che ad ogni buon fine si allega in copia, la Regione Campania, in applicazione delle norme sancite con D.Lgs. n. 116 del 2008 e D.M. 30/03/2010 mod. dal DM 19/04/2018, con il supporto dell'ARPAC, ha provveduto per la stagione balneare 2026:

- all'individuazione delle acque destinate all'uso balneare e ai relativi punti di campionamento (Allegato "A");
- all'identificazione delle acque non adibite all'uso balneare in quanto aree portuali, aree marino-protette, collettori, servitù militari, foci di fiumi e/o canali non risanabili (Allegato "B");
- alla definizione nelle acque di balneazione di punti di prelievo aggiuntivi, detti di studio, laddove si prevede un potenziale rischio di contaminazione (Allegato "C");
- alla definizione del calendario dei prelievi routinari (Allegato "D").

Per ciascuna acqua di cui all'Allegato "A" è stata calcolata la classe di qualità sulla base degli esiti analitici dell'ultimo quadriennio di monitoraggio ARPAC ed approvata con apposito atto deliberativo regionale (DGRC n. 42 del 19/02/2026 - BURC n. 9 del 23/02/2026).

Tutte le acque la cui classificazione è risultata "eccellente", "buona", "sufficiente" e quelle definite di "nuova classificazione" sono da considerarsi "balneabili" ad inizio stagione balneare, ma suscettibili di divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti analitici non conformi ai valori normativi durante la campagna di monitoraggio, previa comunicazione dell'ARPAC, tramite la modulistica in uso (REGBAL/D). In tal caso, da



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOS 01 - Prevenzione e Igiene Sanitaria

parte delle amministrazioni comunali è **d'obbligo, ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs 116 del 2008**, tra le varie competenze, emettere il **provvedimento di divieto** che potrà essere rimosso in caso di prelievi successivi con esiti favorevoli comunicati dalla stessa ARPAC con il modello di revoca (REGBAL/R).

Le acque, invece, che risultano di qualità "scarsa" ***sono da considerarsi vietate temporaneamente alla balneazione***. Pertanto, per dette acque, a tutela della salute dei bagnanti, il Sindaco di pertinenza, provvederà all'emissione dell'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione già **all'apertura della stagione balneare 2026** per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), p.to 1 del D.L.gs 116 del 2008.

Tale divieto potrà essere revocato anche in corso di stagione balneare, a fronte del primo esito analitico favorevole (D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 7, modificato dal DM 19 aprile 2018), a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento. Alla comunicazione da parte dell'ARPAC (Mod. REGBAL/R) del risultato analitico conforme seguirà l'ordinanza sindacale di revoca del divieto.

Si raccomanda ai Comuni, per non incorrere in procedure di infrazione da parte della Commissione Europea in materia di acque di balneazione, di trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto di balneazione e successiva revoca, non appena ricevuta la comunicazione dei laboratori ARPAC. La trasmissione telematica delle suddette ordinanze sindacali dovrà avvenire tramite la specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, utilizzando il format standardizzato, così come dal disposto dell'art. 6 comma 4 del DM 19 aprile 2018 (<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do> sezione Aree Tematiche/ Balneazione/Ordinanze Sindacali e del "Portale del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/temi7p26.jsplingua=italiano&id=3722&area=balneazione&menu=controllo>.)

Al fine di definire un'omogeneità di informazioni ed evitare eventuali difformità, le specifiche ordinanze sindacali di divieto ed eventuale revoca dello stesso, dovranno riportare le informazioni relative al *codice dell'acqua*, l'*ID_Area* e le *coordinate degli estremi del tratto* da interdire o riammettere alla balneazione, così come schematizzato nel modello esemplificativo reperibile sul portale balneazione dell'ARPAC (<https://www.arpacampania.it/web/balneazione>) nella partizione dedicata alla balneazione, sezione atti e documentazione regionali.

In casi di superamento dei valori limite dei parametri determinanti la balneabilità nei punti definiti Routinari, le Amministrazioni comunali, con eventuale coinvolgimento di ARPAC, provvederanno all'analisi delle cause che hanno determinato la contaminazione delle acque mediante appositi sopralluoghi e indagini sulle probabili fonti di inquinamento, ciò anche al fine di definire eventuali prelievi aggiuntivi che si riterranno opportuni per delimitare il fenomeno. Analogamente per i superamenti delle analisi effettuate in punti di prelievo cosiddetti *_PS* (di studio), *_DEL* (di delimitazione), ed *_EME* (di emergenza) dovrà essere seguita la stessa procedura sopra descritta per i prelievi di tipo routinario, ma la comunicazione da parte di ARPAC non avverrà mediante utilizzo della consueta modulistica (REGBAL/D e REGBAL/R), bensì con apposita nota indirizzata al Comune di pertinenza riportante gli esiti analitici affinché venga adottato da parte del Sindaco un eventuale divieto temporaneo di balneazione o una segnalazione che ne sconsiglia la balneazione e, per conoscenza alla Regione, al Ministero della Salute e al MASE.

Inoltre, va ricordata tra le competenze comunali l'ottemperanza dell'art.5 comma 1 lett d) del d.lgs. 116 con il quale viene sancito l'obbligo del Comune di informare il pubblico con l'apposizione di segnaletica, posta in prossimità dell'acqua di balneazione, che indichi l'eventuale divieto di balneazione di cui al successivo art. 15.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOS 01 - Prevenzione e Igiene Sanitaria

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116 del 2008, anche in assenza di dati analitici, qualora si venga a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno o potrebbero verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, devono essere adottate, da parte dell'Autorità competente (**in qualità di autorità sanitaria locale L. 833 del 23/12/1978**), misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti. Se ciò *non dovesse essere adottato*, la scrivente segnalerà alle autorità giudiziarie (**Nas o Noe – Carabinieri**) la omissione di eventuali provvedimenti che andrebbero a tutelare la salute dei bagnanti.

Il Dirigente
Dott. Francesco BENCIVENGA

Oliviero Pasquale
UOS 204.01.01 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C/3 Napoli
Tel. 081/7969349